

# Documenti del Comitato



**Pacchetto di strumenti sulle garanzie essenziali di protezione dei dati per la cooperazione tra le autorità di protezione dei dati del SEE e le autorità di protezione dei dati di paesi terzi in materia di applicazione della legislazione**

**Adottato il 14 marzo 2022**

## Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera u), e l'articolo 50, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (in appresso "GDPR"),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018<sup>1</sup>,

visti gli articoli 12 e 22 del proprio regolamento interno,

### HA ADOTTATO IL SEGUENTE DOCUMENTO

*Il presente pacchetto di strumenti sulle garanzie essenziali di protezione dei dati da stipulare in aggiunta a un accordo di cooperazione per l'applicazione della legislazione o da inserire in un siffatto accordo è stato elaborato nell'ambito dell'articolo 50 del GDPR, relativo alla cooperazione internazionale con le autorità di protezione dei dati di paesi terzi.*

*Le garanzie in questione possono essere disposte in un accordo amministrativo o in un accordo internazionale. La loro formulazione dovrà essere opportunamente adattata a seconda che lo strumento elaborato sia un accordo amministrativo o un accordo internazionale e in base alle circostanze specifiche dei trasferimenti da disciplinare. Come precisato nelle linee guida dell'EDPB 2/2020 sull'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera b), del GDPR<sup>2</sup>, negli accordi amministrativi devono essere adottate misure specifiche per garantire diritti effettivi delle persone nonché mezzi di ricorso e un controllo effettivi, preferibilmente tramite la garanzia fornita dalla parte ricevente i dati che la sua legislazione nazionale prevede già le garanzie essenziali. Gli accordi internazionali possono stabilire le garanzie direttamente al loro interno o basarsi su elementi già esistenti nel diritto nazionale di un paese terzo.*

*Le parti specifiche destinate agli accordi amministrativi sono evidenziate in grigio, mentre quelle destinate agli accordi internazionali sono evidenziate in azzurro.*

---

<sup>1</sup> I riferimenti agli "Stati membri" vanno intesi come riferimenti agli "Stati membri del SEE".

<sup>2</sup> Linee guida 2/2020 sull'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2016/679 per i trasferimenti di dati personali tra autorità ed organismi pubblici del SEE e di paesi non appartenenti al SEE.

## I. DEFINIZIONI<sup>3</sup>

Ai fini del presente strumento si applicano le definizioni seguenti:

**a) "dato personale"**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("**interessato**"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, dati relativi all'ubicazione, un numero di identificazione o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

**b) "trattamento dei dati personali" ("trattamento")**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**c) "autorità competente [delle Parti]<sup>4</sup>"**: l'autorità responsabile dell'applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati, [X] all'interno del SEE e [Y] nel paese terzo. Le autorità competenti nell'ambito del presente strumento hanno mandati e responsabilità definiti normativamente che includono sorvegliare e assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati, gestire i reclami, indagare eventuali violazioni delle norme in materia di protezione dei dati e infliggere sanzioni qualora necessario;

**d) "autorità competente destinataria"**: l'autorità competente che riceve i dati personali trasferiti dall'altra autorità competente;

**e) "condivisione dei dati personali"**: la condivisione successiva di dati personali da parte di un'autorità competente che riceve i dati dall'autorità di protezione dei dati del SEE con un terzo nel suo paese coerentemente con [l'accordo di cooperazione per l'applicazione della legislazione];

**f) "trasferimenti successivi"**: il trasferimento di dati personali da parte dell'autorità competente destinataria verso un soggetto terzo in un altro paese;

**g) "categorie particolari di dati personali/dati sensibili"**: dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati;

**h) [la "legislazione nazionale applicabile in materia di protezione dei dati": [la legislazione applicabile]]**;

---

<sup>3</sup> Queste definizioni derivano dal GDPR.

<sup>4</sup> Nell'ambito di un accordo internazionale le parti saranno indicate per esteso.

**[i) ["accordo di cooperazione per l'applicazione della legislazione"<sup>5</sup>: l'accordo di cooperazione per l'applicazione della legislazione tra [l'autorità competente del paese terzo] e [l'autorità dello Spazio economico europeo] volto a promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni]]<sup>6</sup>;**

**j) "violazione dei dati personali"**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

**k) "profilazione"**: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

**l) "diritti dell'interessato"**: nel presente accordo s'intende quanto segue:

- "diritto di informazione": il diritto dell'interessato a ricevere informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;

- "diritto di accesso": il diritto dell'interessato di ottenere da un'autorità competente che invia o riceve i dati la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano nonché specifiche informazioni riguardanti il trattamento, ivi comprese le finalità del trattamento, le categorie di dati personali interessate, i destinatari a cui i dati personali sono comunicati, il periodo di conservazione previsto e le possibilità di ricorso, e se del caso, di ottenere l'accesso ai dati personali raccolti che lo riguardano, e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli per essere consapevole della liceità del trattamento e verificare la stessa;

- "diritto di rettifica": il diritto dell'interessato di ottenere da una Parte la rettifica o l'integrazione dei propri dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo;

- "diritto alla cancellazione": il diritto dell'interessato di ottenere da una Parte la cancellazione dei dati personali che lo riguardano qualora tali dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati o qualora siano stati raccolti o trattati illecitamente;

- "diritto di opposizione": il diritto dell'interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento a opera di una Parte dei dati personali che lo riguardano, con il risultato che tale Parte si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi e cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- "diritto di limitazione del trattamento": il diritto dell'interessato di limitare il trattamento dei dati personali che lo riguardano quando: l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo

---

<sup>5</sup> Il nome dell'accordo dovrebbe essere inserito qui, così come i nomi delle due autorità interessate del SEE e del paese terzo.

<sup>6</sup> È opportuno fornire questa definizione nel contesto di un accordo amministrativo, mentre un accordo internazionale dovrebbe contenere sia le garanzie di protezione dei dati sia le clausole di cooperazione pertinenti.

necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; una Parte non ha più bisogno dei dati personali per le finalità per le quali sono stati raccolti e l'interessato si oppone alla cancellazione ma i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- "diritto di non essere sottoposto a una decisione automatizzata, compresa la profilazione": il diritto dell'interessato di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

## II. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO

Lo scopo del presente strumento è quello di fornire garanzie [e protezione della riservatezza<sup>7</sup>] adeguate per quanto riguarda i dati personali trasferiti da [X] a [Y] conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del GDPR e durante le attività di cooperazione ai sensi [dell'accordo di cooperazione per l'applicazione della legislazione/del presente strumento]. Le categorie di dati personali trasferiti e trattati conformemente [all'accordo di cooperazione per l'applicazione della legislazione/al presente strumento] sono elencate dalle Parti in un apposito allegato.

Le parti convengono che il trasferimento di dati personali, conformemente [all'accordo di cooperazione per l'applicazione della legislazione/al presente strumento], tra [X] e [Y] è disciplinato dalle disposizioni del presente strumento per il trattamento dei dati personali [nell'esercizio delle rispettive attività intese a garantire l'applicazione della legislazione]<sup>8</sup>/[per quanto riguarda l'esercizio da parte delle autorità competenti delle rispettive attività intese a garantire l'applicazione della legislazione]<sup>9</sup>. [Il presente strumento è inteso a integrare l'accordo di cooperazione per l'applicazione della legislazione tra [X] e [Y]]<sup>10</sup>.

[[X] e [Y] confermano di avere l'autorità per agire coerentemente alle condizioni del presente strumento e di non avere motivo di credere che esistano requisiti giuridici applicabili che precludano loro di agire in tale senso.

[X] e [Y] confermano di poter assicurare piena conformità alle garanzie stabilite nel presente accordo secondo i requisiti giuridici applicabili. [X] e [Y] forniscono garanzie a tutela dei dati personali tramite la combinazione di leggi, regolamenti e delle rispettive politiche e procedure interne]<sup>11</sup>.

[Ciascuna delle Parti garantisce che l'autorità competente agirà coerentemente alle condizioni del presente strumento e che nessun requisito giuridico applicabile precluderà all'autorità competente la possibilità di agire in tale senso]<sup>12</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. la sezione III-bis alla fine del documento relativa alla protezione della riservatezza e del segreto professionale, da inserire se necessario in funzione della legislazione del paese terzo.

<sup>8</sup> Nell'ambito di un accordo amministrativo.

<sup>9</sup> Nell'ambito di un accordo internazionale.

<sup>10</sup> Questa previsione sarebbe da inserire nel caso di un accordo amministrativo.

<sup>11</sup> Queste disposizioni dovrebbero essere inserite nel caso di un accordo amministrativo.

<sup>12</sup> Questa previsione può essere inserita nel caso di un accordo internazionale.

### III. PRINCIPI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI

**1. Limitazione della finalità.** I dati personali trasferiti tra [X] e [Y] possono essere trattati dall'autorità competente destinataria solo per l'adempimento delle sue funzioni intese a garantire l'applicazione della legislazione, conformemente al GDPR per [X] e alla [legislazione applicabile del paese terzo] per [Y], al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati soggette alla giurisdizione di [Y] e [X]. La condivisione successiva di tali dati necessaria per indagini/procedimenti giudiziari direttamente correlati, inclusa la finalità di tale condivisione, da parte di [Y] sarà coerente con [la pertinente legislazione applicabile del paese terzo] e da parte di [X] sarà coerente con il GDPR e la legislazione nazionale applicabile, ed è disciplinata da punto 7 del presente documento. [Y] non tratterà i dati personali che riceve da [X] per finalità diverse da quelle stabilite nel presente strumento e, a sua volta, [X] non tratterà i dati personali che riceve da [Y] per finalità diverse da quelle stabilite nel presente strumento.

**2. Qualità e proporzionalità dei dati.** I dati personali trasferiti da [X] e [Y] devono essere esatti, adeguati, pertinenti e non eccedenti in relazione alla finalità per cui sono trasferiti e successivamente trattati. Un'autorità competente informa l'altra autorità competente se viene a conoscenza del fatto che le informazioni precedentemente trasmesse o ricevute sono inesatte (non corrette o obsolete) e/o devono essere aggiornate. In tal caso le autorità competenti procedono alle opportune correzioni con riguardo alle finalità per cui i dati personali sono stati trasferiti, che possono comprendere l'integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento o la rettifica dei dati personali a seconda dei casi.

I dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o per le quali sono trattati o per il periodo previsto da leggi, norme e regolamenti applicabili purché [X] abbia informato [Y] di tali norme applicabili all'interno del SEE e del periodo massimo di conservazione dei dati personali prescritto dalle stesse e purché [Y] abbia informato [X] in merito a leggi, norme e regolamenti applicabili, nonché del periodo massimo di conservazione dei dati personali ivi previsto e tale periodo massimo sia considerato proporzionato e necessario in una società democratica, coerentemente con le norme dell'UE. Tali informazioni sono riportate nell'allegato del presente strumento. Le Parti predispongono procedure appropriate per la distruzione definitiva delle informazioni ricevute conformemente al presente strumento.

**3. Trasparenza.** [X] e [Y] forniscono un'informativa generale pubblicando il presente strumento sui loro siti web. Sia [X] sia [Y] forniscono agli interessati le informazioni relative al trasferimento e all'ulteriore trattamento dei dati personali. Sia [X] sia [Y] forniscono in linea di principio un'informativa generale agli interessati su quanto segue: a) come e perché possono trattare e trasferire dati personali; b) le tipologie di soggetti a cui tali dati possono essere trasferiti; c) i diritti di cui godono gli interessati conformemente ai requisiti giuridici applicabili, e come esercitare tali diritti; d) informazioni su differimenti e limitazioni applicabili all'esercizio di tali diritti, comprese le limitazioni applicabili in caso di trasferimento di dati personali; e) le informazioni necessarie per avviare una controversia o un reclamo. Tale informativa è efficace dalla sua pubblicazione da parte di [X] e di [Y] sui propri siti web unitamente al presente strumento.

Un'informativa individuale è fornita agli interessati da [X] conformemente agli obblighi di informazione e alle esenzioni e limitazioni applicabili ai sensi del GDPR (come stabilito negli articoli 14 e 23 del GDPR).

È altresì fornita da [Y] un'informativa individuale in caso di condivisioni successive e trasferimenti successivi e reciprocamente da [X] a [Y] in caso di condivisioni successive e trasferimenti successivi.

Qualora, tenuto conto di eventuali esenzioni applicabili alle informative individuali e alla luce del dialogo con [Y], [X] concluda che è necessario, conformemente al GDPR, informare un interessato della condivisione con o del trasferimento dei suoi dati personali a [Y], [X] informa [Y] prima di fornire tale informativa individuale.

**4. Sicurezza e riservatezza.** [X] e [Y] confermano che nell'**allegato I** [X] ha fornito informazioni che descrivono le sue misure tecniche e organizzative adottate conformemente al GDPR, e che [Y] ha fornito informazioni che descrivono le sue misure tecniche e organizzative considerate adeguate da [X] per proteggere i dati personali da distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accesso accidentali o illeciti. [Y] conviene che comunicherà a [X] ogni modifica delle misure di sicurezza tecniche e organizzative che potrebbe incidere sul livello di protezione garantito ai dati personali dal presente accordo e aggiornerà le informazioni nell'**allegato I** ove tali modifiche siano apportate. In tal caso [Y] ne darà comunicazione a [X] con almeno due mesi di anticipo prima dell'entrata in vigore. A sua volta [X] fornirà analoghe comunicazioni a [Y] secondo le medesime condizioni e aggiornerà l'**allegato I** di conseguenza.

[Y] ha fornito a [X] una descrizione delle leggi e/o norme applicabili in materia di riservatezza e delle conseguenze dell'eventuale diffusione illecita di informazioni non pubbliche o riservate o di sospette violazioni di tali leggi e/o norme, e, a sua volta, [X] ha fornito le medesime informazioni a [Y]<sup>1314</sup>.

Nel caso in cui un'autorità competente destinataria venga a conoscenza di una violazione dei dati personali riguardante i dati personali che sono stati trasferiti conformemente al presente strumento, essa informerà l'altra autorità competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, non oltre le 24 ore dall'avvenuta conoscenza che la suddetta violazione riguarda tali dati personali. Inoltre, l'autorità competente che effettua la notifica si avvale il prima possibile di mezzi ragionevoli e appropriati per porre rimedio alla violazione dei dati personali e ridurre al minimo i potenziali effetti negativi.

[X] e [Y] comunicano all'interessato la violazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo, qualora questa sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i suoi diritti e le sue libertà, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie. La comunicazione descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene raccomandazioni per la persona fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. Tale comunicazione all'interessato è effettuata non appena ragionevolmente possibile, a meno che l'autorità competente abbia attuato misure di protezione tecniche e organizzative adeguate e tali misure siano applicate ai dati personali interessati dalla violazione, o abbia adottato misure successive che garantiscano che il concretizzarsi del rischio elevato per i diritti e le libertà dell'interessato non sia più probabile, o ciò implichi uno sforzo sproporzionato.

**5. Diritti dell'interessato.** Un interessato i cui dati personali sono stati trasferiti a [Y] può esercitare i suoi diritti, come definiti all'articolo I, lettera j), per quanto riguarda i dati ricevuti e trattati

---

<sup>13</sup> Cfr. allegato I.

<sup>14</sup> Nel caso di un accordo internazionale: l'accordo internazionale può altresì integrare le leggi e/o norme applicabili a [Y] qualora queste manchino o siano insufficienti nel quadro giuridico di [Y], al fine di fornire le garanzie necessarie a assicurare il livello di protezione adeguato.

conformemente allo strumento.

Un interessato può fare richiesta direttamente a [X] o a [Y]:

dati di contatto per [X]:

- via email a Xxx;

- via posta a:

XXXxxx;

dati di contatto per [Y]:

- via email a Xxx;

- via posta a:

XXXxxx.

Un interessato può altresì richiedere che [X] individui i dati personali che sono stati trasferiti a [Y] e richiedere che [X] confermi a [Y] che i dati personali sono completi, esatti e, ove applicabile, aggiornati e che il trattamento è conforme ai principi relativi al trattamento dei dati personali del presente accordo. [Y] risponde in modo ragionevole e tempestivo a tali richieste da parte di [X] relativamente ai dati personali trasferiti da [X] a [Y]. Al ricevimento di una richiesta da un interessato, [X] può altresì richiedere a [Y] informazioni riguardanti le condivisioni successive e i trasferimenti successivi di tali dati personali da parte di [Y], affinché [X] adempia ai propri obblighi di comunicazione all'interessato conformemente [al GDPR e [alla legislazione nazionale applicabile a [Y]]] <sup>15</sup>/[al presente strumento] <sup>16</sup>. Al ricevimento di tale richiesta da [X], [Y] fornisce a [X] le informazioni rese disponibili a [Y] riguardanti il trattamento di tali dati personali da parte di un terzo con cui [Y] li ha condivisi o a cui li ha trasferiti. [Y] risponde altresì in modo ragionevole e tempestivo a tali richieste da parte di [X] riguardanti i dati personali trasferiti da [X] a [Y].

Entro un mese [X] informa l'interessato i cui dati personali siano stati trasferiti del seguito dato alla sua richiesta. Inoltre, entro un mese dal ricevimento della richiesta, [X] informa l'interessato dei motivi dell'inazione e della possibilità di presentare reclamo e proporre ricorso giurisdizionale. [X] e [Y] possono adottare misure appropriate, come l'addebito di spese ragionevoli per coprire i costi amministrativi o il rifiuto di soddisfare una richiesta dell'interessato che è manifestamente infondata o eccessiva.

I diritti dell'interessato possono essere limitati per prevenire danni alle funzioni di controllo e a quelle volte a garantire l'applicazione della legislazione delle autorità competenti che agiscono nell'esercizio di pubblici poteri di cui sono investite; per importanti obiettivi di interesse pubblico generale, quali riconosciuti [nel paese terzo di Y] e [nello Stato membro competente] o nell'Unione europea, anche nello spirito di reciprocità della cooperazione internazionale. È opportuno che la limitazione sia necessaria, proporzionata e prevista dalla legge e si applichi finché persiste il motivo per cui è stata

---

<sup>15</sup> Nel caso di un accordo amministrativo.

<sup>16</sup> Nel caso di un accordo internazionale.



stabilita.

Le controversie o i reclami avviati dall'interessato riguardanti il trattamento dei suoi dati personali conformemente al presente strumento possono essere presentati a [X], a [Y] o a entrambe, ove applicabile e come stabilito nel punto 8.

[X] e [Y] convengono di non prendere una decisione giuridica riguardante un interessato basata unicamente sul trattamento automatizzato di dati personali, inclusa la profilazione, senza un intervento umano.

**6. Categorie particolari di dati personali/dati sensibili.** Le categorie particolari di dati personali/dati sensibili, quali definite nella sezione I, lettera e), non sono trasferite da [X] a [Y], a meno che non siano necessarie per gestire reclami, indagare possibili violazioni delle norme in materia di protezione dei dati e imporre misure correttive ove necessario. Se sono trasferite, [Y] predispone garanzie ulteriori da determinarsi caso per caso, ad esempio limitazioni all'accesso, limitazioni alle finalità per le quali le informazioni possono essere trattate, limitazioni ai trasferimenti successivi oppure garanzie specifiche, ad esempio misure di sicurezza aggiuntive, prevedendo una formazione specializzata per il personale autorizzato ad accedere alle informazioni.

**7. Condivisione successiva dei dati personali.** [Y] condivide i dati ricevuti da [X] solo con i soggetti identificati<sup>17</sup> [nell'accordo di cooperazione per l'applicazione della legislazione]<sup>18</sup>/[nel presente strumento]<sup>19</sup> e secondo quanto necessario per la finalità dell'azione esecutiva specifica.

Qualora [Y] intenda condividere dati personali con un terzo identificato [nell'accordo di cooperazione per l'applicazione della legislazione]<sup>20</sup>/[nel presente strumento]<sup>21</sup>, ne richiede previa autorizzazione scritta a [X] e condivide tali dati personali solo se il terzo si impegna a rispettare principi e garanzie in materia di protezione dei dati identici a quelli previsti dal presente strumento. Nel richiedere tale previa autorizzazione scritta, è opportuno che [Y] indichi la tipologia di dato personale che intende condividere e i motivi e le finalità per cui intende condividere informazioni personali. Se [X] non autorizza per iscritto tale condivisione in un arco di tempo ragionevole e non superiore ai 10 giorni, [Y] consulta [X] e prende in considerazione le sue possibili obiezioni. Se [Y] decide di condividere i dati personali senza l'autorizzazione scritta di [X], ne dà comunicazione a [X]. [X] può allora decidere se sospendere o meno il trasferimento di dati personali.

[Y] può condividere dati personali con un terzo senza previa autorizzazione scritta e garanzie appropriate in casi eccezionali, qualora necessario per l'adempimento di obblighi giuridici applicabili a [Y] o nell'ambito di una procedura giudiziaria, all'ulteriore condizione che tale condivisione sia necessaria per importanti motivi di interesse pubblico riconosciuti [nel paese terzo di Y] e [nello Stato membro di X] o nell'Unione europea, oppure se la condivisione è necessaria per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. In tali casi [Y] informa periodicamente [X] della natura dei dati personali condivisi e del motivo della condivisione, ove [Y] abbia condiviso con [terzi] dati personali soggetti al presente strumento, a meno che tali informazioni rischino di compromettere

---

<sup>17</sup> Cfr. altresì l'allegato II.

<sup>18</sup> Nel caso di un accordo amministrativo.

<sup>19</sup> Nel caso di un accordo internazionale.

<sup>20</sup> Nel caso di un accordo amministrativo.

<sup>21</sup> Nel caso di un accordo internazionale.

un'indagine in corso. Tale limitazione riguardante le informazioni su un'indagine in corso trova applicazione finché persiste il motivo che ne ha imposto l'introduzione.

A sua volta [Y] può richiedere che [X] applichi le medesime norme e garanzie in rapporto a condivisioni successive dei dati ricevuti da [Y] nel quadro del presente strumento.

**8. Trasferimenti successivi dei dati personali.** [Y] trasferisce i dati personali ricevuti da [X] alle autorità competenti di paesi terzi solo per le stesse finalità per le quali i dati sono stati trasferiti inizialmente.

Qualora [Y] intenda trasferire dati personali a un soggetto terzo in un paese terzo, chiede previa autorizzazione scritta a [X] e trasferisce tali dati personali solo se non è compromesso il livello di protezione degli stessi, ad esempio, se il terzo si impegna a rispettare principi e garanzie in materia di protezione dei dati identici a quelli previsti dal presente accordo, o se sussiste una pertinente decisione di adeguatezza<sup>22</sup>. Nel richiedere tale previa autorizzazione scritta, è opportuno che [Y] indichi la tipologia di dato personale che intende trasferire e i motivi e le finalità per cui intende trasferire informazioni personali. Se [X] non autorizza per iscritto tale trasferimento in un arco di tempo ragionevole e non superiore ai 10 giorni, [Y] consulta [X] e prende in considerazione le sue possibili obiezioni. A sua volta [Y] può richiedere che [X] applichi la medesima procedura in rapporto a trasferimenti successivi dei dati che [X] ha ricevuto da [Y] nel quadro del presente strumento.

**9. Ricorso effettivo.** [Y] informa [X] riguardo alle proprie leggi applicabili che prevedono un ricorso per gli interessati e, a sua volta, [X] informa [Y] riguardo alle proprie leggi applicabili che prevedono un ricorso per gli interessati. Tali informazioni sono riportate nell'allegato del presente strumento. Le controversie o i reclami avviati dall'interessato riguardanti il trattamento dei suoi dati personali conformemente al presente strumento possono essere presentati a [X], a [Y] o a entrambe, ove applicabile. Ciascuna autorità competente informa l'altra autorità competente in merito a tali controversie o reclami e si impegna a risolverli in via amichevole in modo tempestivo<sup>23</sup>.

[I reclami sono gestiti da [X] conformemente al GDPR e alla propria legislazione nazionale. [Y] e [X] possono fornirsi reciprocamente una descrizione dettagliata del meccanismo di gestione dei reclami e della procedura applicabile.

*A titolo di esempio:*

*eventuali problemi o reclami riguardanti il trattamento dei dati personali da parte di [Y] possono essere comunicati direttamente [all'organo/al servizio interno di Y responsabile delle attività di enforcement /della gestione delle segnalazioni/dei reclami], specificatamente tramite [il canale dedicato], che permette di fornire informazioni attraverso un modulo online sul sito web, via posta elettronica, per lettera o telefono, oppure, in alternativa, a [X] inviando tali informazioni al suo dipartimento reclami, nonché al suo responsabile della protezione dei dati. [Y] informa [X] delle segnalazioni pervenute dagli interessati riguardanti il trattamento dei dati personali ricevuti da [X] e consulta [X] per rispondere al riguardo. A sua volta [X] informa [Y] dei reclami pervenuti dagli interessati riguardanti il trattamento*

---

<sup>22</sup> "Pertinente decisione di adeguatezza": una decisione di adeguatezza dell'UE che riconosce che i dati oggetto del trasferimento successivo beneficiano di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello fornito all'interno dell'UE quando sono trattati dai destinatari nel paese terzo.

<sup>23</sup> Nel caso di un accordo internazionale: l'accordo internazionale può altresì integrare le leggi e/o norme applicabili a [Y] qualora queste manchino o siano o insufficienti nel quadro giuridico di [Y], per fornire le garanzie necessarie ad assicurare il livello di protezione adeguato.

*dei dati personali ricevuti da [Y] e consulta [Y] per rispondere al riguardo. [X] e [Y] rispondono in modo ragionevole e tempestivo alle richieste degli interessati.]<sup>24</sup>.*

Un interessato ha diritto a un mezzo di ricorso giurisdizionale (anche per ottenere l'accesso ai dati personali o la loro rettifica o cancellazione, e per ottenere il risarcimento di danni) conformemente **[al presente strumento]**<sup>25</sup>/[al GDPR e alla legislazione nazionale applicabile di [X]] e [alla legislazione nazionale applicabile] per richieste indirizzate a [Y]<sup>26</sup> se non sono rispettate le garanzie stabilite nel presente strumento. Qualora [X] ritenga che [Y] non abbia agito coerentemente con le garanzie stabilite nel presente strumento, [X] può sospendere il trasferimento di dati personali conformemente al presente strumento fino a quando il problema non è risolto in modo soddisfacente, e può informarne l'interessato. Prima di sospendere il trasferimento, [X] discute il problema con [Y] e [Y] risponde senza ingiustificato ritardo. A sua volta [Y] può sospendere il trasferimento conformemente al presente strumento per i medesimi motivi e nel medesimo modo.

**10. Controllo.** [X] e [Y] riesaminano periodicamente le rispettive politiche e procedure attuative delle garanzie sui dati personali descritte nel presente strumento. A seguito di una richiesta ragionevole dell'altra autorità competente, un'autorità competente riesamina le proprie politiche e procedure per accertarsi e confermare che le garanzie specificate nel presente strumento siano attuate efficacemente e invia una sintesi del riesame all'altra autorità competente<sup>27</sup>.

#### **IV. ENTRATA IN VIGORE E RISOLUZIONE**

Il presente strumento entra in vigore alla data della firma **[e rimane in vigore esclusivamente fintanto che è in vigore anche l'accordo di cooperazione per l'applicazione della legislazione]**<sup>28</sup>. Le Parti possono consultarsi e rivedere le condizioni del presente strumento **[alle stesse condizioni stabilite nell'accordo di cooperazione per l'applicazione della legislazione]**<sup>29</sup>.

Il presente strumento può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti. In particolare dovrebbe essere risolto non appena una delle autorità competenti non sia più in grado di assicurare le garanzie che esso prevede. Detta autorità competente dovrebbe informare l'altra autorità competente di tale risoluzione. Allo stesso modo, il presente strumento dovrebbe essere risolto non appena una delle autorità competenti venga a conoscenza del fatto che l'altra autorità competente non è più in grado di assicurare il rispetto delle garanzie in esso previste. Detta autorità competente dovrebbe

---

<sup>24</sup> Queste disposizioni possono figurare in un accordo amministrativo. Nel caso di un accordo internazionale sono previste regole più precise per garantire che i reclami concernenti violazioni dell'accordo siano gestiti dalle autorità competenti specificandone le relative modalità.

<sup>25</sup> Nel caso di un accordo internazionale.

<sup>26</sup> Nel caso di un accordo amministrativo.

<sup>27</sup> Tenendo in considerazione il requisito di indipendenza delle autorità competenti, se si adempie a tale requisito conformemente ai criteri richiamati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, può non essere necessario un controllo esterno. Tuttavia se l'autorità competente del paese terzo è priva delle garanzie di indipendenza richieste nell'UE, è fatto riferimento alla necessità di avere un controllo indipendente (esterno).

<sup>28</sup> Nel caso di un accordo amministrativo.

<sup>29</sup> Tale previsione è inserita nel caso di un accordo amministrativo, mentre nel caso di un accordo internazionale sarà quest'ultimo a fissare direttamente le relative condizioni.

informare l'altra autorità competente di tale risoluzione. Successivamente alla risoluzione del presente strumento le autorità competenti continuano a mantenere riservate [ , coerentemente con l'accordo di cooperazione per l'applicazione della legislazione,]<sup>30</sup> le informazioni fornite conformemente [al presente strumento]<sup>31</sup>/[all'accordo di cooperazione per l'applicazione della legislazione]<sup>32</sup>. Successivamente alla risoluzione del presente strumento i dati personali trasferiti in precedenza conformemente al presente strumento continuano a essere gestiti da [Y] nel rispetto delle garanzie stabilite nel presente strumento.

## V. ALTRO

Il presente strumento, inclusi i suoi allegati, è redatto in [...] e in [...], entrambi/tutti i testi facenti ugualmente fede.

\*

\*       \*

---

<sup>30</sup> Nel caso di un accordo amministrativo. Per un accordo internazionale occorre indicare qui l'accordo internazionale stesso.

<sup>31</sup> Nel caso di un accordo internazionale.

<sup>32</sup> Nel caso di un accordo amministrativo.

**Se necessario prevedere una clausola sulla riservatezza e sul segreto professionale, in funzione dell'analisi del quadro giuridico del paese dell'autorità destinataria:**

**III-bis (da inserirsi prima della sezione IV). Riservatezza e segreto professionale in relazione alle informazioni ricevute da [Y]**

1) [Y] tratta come riservate tutte le informazioni ricevute conformemente al presente strumento, segnatamente:

- (i) trattando come riservate le informazioni ricevute o le richieste di assistenza conformemente al presente accordo (compreso il fatto che l'altra autorità stia valutando l'avvio di o abbia avviato un'indagine oppure partecipi a un'indagine) e, ove necessario, predisponendo misure ulteriori per adempiere ai requisiti giuridici interni della parte che invia i dati;
- (ii) garantendo che, qualora [Y] riceva da un terzo (quale una persona fisica, un organo giurisdizionale o un'altra agenzia incaricata dell'applicazione della legge) una richiesta di comunicazione di informazioni riservate ricevute da [X] conformemente al presente accordo, [Y] proceda come segue:
  - a. mantenga la riservatezza di tali informazioni;
  - b. informi senza indugio [X] che ha fornito le informazioni;
  - c. ottenga il consenso di [X] alla comunicazione delle informazioni in questione;
  - d. informi [X] della presenza di normativa interna che ciononostante obbliga alla comunicazione delle informazioni;
- (iii) in caso di recesso dal presente accordo, mantenendo la riservatezza delle informazioni riservate condivise da [X] conformemente al presente accordo, restituendole ed eliminandole;
- (iv) garantendo che siano adottate tutte le misure tecniche e organizzative adeguate affinché le informazioni ricevute nell'ambito del presente accordo siano mantenute al sicuro. Ciò comprende la restituzione o la gestione delle informazioni, in conformità del consenso di [X].

2) [X] può richiedere che le informazioni fornite conformemente al presente accordo siano utilizzate o comunicate solo a specifiche condizioni indicate da [X]. Quando [Y] intende avvalersi di tale possibilità informa [X] e, se [X] accetta tali condizioni, le rispetta. In caso contrario [X] può rifiutare di rispondere alla richiesta.

3) Il membro o i membri del personale di [Y] sono tenuti all'obbligo del segreto professionale o di riservatezza in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato, tale obbligo del segreto professionale si applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del quadro giuridico nazionale loro applicabile.

\*

\* \*

**Allegati dello strumento**

Allegato: descrizione del trattamento, della finalità, delle categorie di dati e dei destinatari.

*Ad esempio:*

**X:** *[Dati identificativi e di contatto di X]*

1. Nome: ...

Indirizzo: ...

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: ...

Firma e data: ...

**Y:** *[Dati identificativi e di contatto di Y]*

1. Nome: ...

Indirizzo: ...

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: ...

Firma e data: ...

Descrizione del trasferimento

*Categorie di interessati i cui dati personali sono trasferiti*

.....

*Categorie di dati personali trasferiti*

.....

*Dati sensibili trasferiti (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari*

.....

*Frequenza del trasferimento (ad esempio se i dati sono trasferiti su base puntuale o continua)*

.....

*Natura del trattamento*

.....

*Finalità del trasferimento dei dati e dell'ulteriore trattamento*

.....

*Periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo*

.....

**Allegato I: descrizione della legislazione applicabile e delle misure di sicurezza tecniche e organizzative pertinenti**

*Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in termini specifici (e non generici). È inoltre necessario indicare chiaramente quali misure si applicano a ciascun trasferimento/insieme di trasferimenti.*

*Descrizione delle misure tecniche e organizzative messe in atto da X e Y per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.*

*(Esempi di possibili misure:*

*misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;*

*misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;*

*misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;*

*procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;*

*misure di identificazione e autorizzazione dell'utente;*

*misure di protezione dei dati durante la trasmissione;*

*misure di protezione dei dati durante la conservazione;*

*misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati;*

*misure per garantire la registrazione degli eventi;*

*misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita;*

*misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica;*

*misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti;*

*misure per garantire la minimizzazione dei dati;*

*misure per garantire la qualità dei dati;*

*misure per garantire la conservazione limitata dei dati;*

*misure per garantire la responsabilità;*

*misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione].*

**Allegato II: elenco dei soggetti con cui [Y] è autorizzato a condividere successivamente informazioni riservate**

**Allegato III: descrizione del quadro giuridico applicabile in materia di mezzi di ricorso**